

Scheda di rilevazione di partita debitoria

N. 01 del 10/10/2022

Area Gestione - Settore Bilancio e Ragioneria

Il sottoscritto, Dott. Luigi Danilo Latella, nella qualità di dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue:

Generalità creditore: SVILUPPO ITALIA CALABRIA S.C.p.A. (IN LIQUIDAZIONE)

Oggetto della spesa: Riconoscimento del debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza esecutiva di pagamento, emessa dal Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, n. 750/2022, pubblicata il 27.05.2022, nell'ambito del procedimento R.G. n. 4546/2015.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: sentenza notificata con formula esecutiva.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con determinazione del dirigente pro-tempore del Settore Risorse Umane, prot. n. 50 del 26.01.06, il sig. Scola Angelo, dipendente della società Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A. in liquidazione, viene comandato al Consiglio regionale della Calabria, presso la struttura speciale del consigliere Michele Trematerra, dal 16.05.2005 fino al 15.05.2006. Con successive determinazioni da parte dello stesso dirigente, il comando venne prorogato fino al 15.05.2007, con determinazione prot. n. 230 del 29.11.06, e fino al 15.05.2008, con determinazione prot. n. 75 del 11.06.2007.

Il Consiglio Regionale, per il suddetto periodo di comando del sig. Scola, ha regolarmente rimborsato competenze e oneri alla società di provenienza.

Per quanto attiene al periodo che va da maggio 2008 a maggio 2009, agli atti degli Uffici del Consiglio Regionale non sono state reperite determinazioni di presa d'atto della proroga del comando e, pertanto, non trovandosi apposito riscontro mediante appropriata documentazione, le note di debito n. 1, 3 e 14 del 2009, emesse da Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A., in liquidazione, relative alla prestazione lavorativa del sig. Scola, non risultano essere legittimate da alcun titolo giuridico.

Per il periodo che va dal 01/05/2009 al 30/04/2010, il sig. Scola Angelo, con contratto individuale, stipulato, in data 2 maggio 2009, con il Gruppo consiliare UDC, risulta prestare attività di collaborazione presso il suddetto Gruppo UDC.

Successivamente, la società Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A., ha richiesto e ottenuto, da parte del Tribunale di Catanzaro, l'emissione del Decreto ingiuntivo n. 550 del 29.07.2015, notificato il 03/08/2015, per il versamento della somma di € 67.322,48 oltre interessi, spese e competenze del procedimento giudiziale, a fronte del supposto mancato pagamento delle note di debito n. 8 del 23.07.2010, n. 3 del 10.05.2010, n. 14 del 14.12.2009, n. 3 del 16.03.2006 e n. 1 del 07.01.2009. La Regione Calabria - Consiglio Regionale ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo per contestare la tenutezza al pagamento delle somme ingiunte.

Tuttavia, nel corso del giudizio, il G.l. ha emesso in data 13.02.2017, Ordinanza esecutiva, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., al fine di ingiungere il pagamento della somma di € **9.615,29** oltre interessi legali, relativamente alla nota di debito n. 8 del 2010, ritenendo non accoglibile l'eccezione di prescrizione sollevata da parte dell'opponente Regione, oltre il pagamento delle

spese e competenze professionali, liquidate in complessive € 919,50, oltre ancora spese generali, IVA e CPA.

Ciò posto, considerata la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, e al fine di evitare ulteriori aggravii di spese per l'Amministrazione, eventualmente derivanti dall'avvio, da parte della società creditrice, di procedure di esecuzione forzata, si è reso necessario provvedere al pagamento di quanto ingiunto nella citata ordinanza, già peraltro notificata in formula esecutiva in data 31.03.2017.

Pertanto, al fine di dare esecuzione a detta ordinanza di pagamento, il Dirigente p.t. del Settore Bilancio e Ragioneria ha provveduto al pagamento di quanto ingiunto nella citata ordinanza, già notificata con formula esecutiva in data 31.03.2017 e, dopo il riconoscimento del debito fuori bilancio, ha disposto, con Determinazione n. 592 R.G. del 13.12.2017, l'impegno e la liquidazione della complessiva somma di € **11.623,64** (di cui € 9.615,29 relativi alla nota di debito n.8/2010 del 23.07.2010 prodotta dalla citata Società, oltre interessi legali dalla data della sua emissione avvenuta il 23.07.2010 fino al soddisfo, spese e competenze professionali, liquidate in complessive € 919,50, di cui € 379,50 per spese ed € 540,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA). Detto pagamento è avvenuto in data 21.12.2017.

Successivamente, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Consiglio Regionale, è stata emessa la Sentenza del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, n. 750/2022, pubblicata il 27.05.2022, nell'ambito dell'anzidetto procedimento R.G. n. 4546/2015.

Con la prefata sentenza, notificata con formula esecutiva in data 14.09.2022, il Tribunale di Catanzaro:

- ha accolto in parte l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 550/2015 e l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. depositata in data 14.02.2017;
- ha condannato la Regione Calabria al pagamento, in favore di Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A. in liquidazione, della somma di €. **28.289,69**, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo, previa restituzione di quanto già versato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 14.02.2017;
- ha compensato tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, n. 750/2022, pubblicata il 27.05.2022, emessa nell'ambito del procedimento R.G. n.4546/2015 e notificata con formula esecutiva in data 14.09.2022.

Epoca della prestazione: Gennaio, Febbraio e Marzo 2010.

Importo lordo: € 28.289,69

Interessi: € 765,87 [dalla data di notifica (03/08/2015) del decreto ingiuntivo n. 550/2015 sino alla data del presunto soddisfo (31/10/2022)]

Spese legali: compensate

Totale debito: € **29.055,56**

Note: dal totale del debito andrà detratta, per essere restituita mediante compensazione nelle forme di legge, la somma di 11.623,64 EUR, già versata dal Consiglio Regionale in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 13.02.2017 (oggi revocata con la citata sentenza n. 750/2022), cui si vanno ad aggiungere gli interessi legali dalla data del versamento (21.12.2017) sino alla data del presunto soddisfo (31/10/2022), per un complessivo ammontare di 11.879,82 €.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

- a) Riconoscimento del debito fuori bilancio in ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, n. 750/2022, pubblicata il 27.05.2022, emessa nell'ambito del procedimento RG 4546/2015 tra Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A. in liquidazione e Regione Calabria.
- b) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile;
- c) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato dallo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi della D.L. n. 118/2011 e ss.mm.ii, art. 73, co. 1, lett. a), per l'importo complessivo di **29.055,56** EUR.

Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, n. 750/2022;
2. Nota di trasmissione sentenza, prot. n. 4733 del 15/09/2022, della Direzione Generale del Consiglio Generale;
3. Calcolo interessi legali.

Reggio Calabria, lì 10 ottobre 2022

Il Funzionario
Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa E. D'Auria)

Il Dirigente
Settore Bilancio e Ragioneria
(Dott. Luigi Danilo Latella)